REGOLAMENTO (CEE) N. 2556/86 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 1986

recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3),

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2332/86 (5),

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 337/79 istituisce un regime di aiuto a favore dei mosti concentrati e dei mosti concentrati rettificati prodotti nella Comunità e utilizzati per aumentare la gradazione alcolometrica dei vini ;

considerando che le operazioni di arricchimento mediante aggiunta di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati nonché i quantitativi di questi prodotti che sono detenuti devono essere oggetto di una dichiarazione alle competenti autorità ; che i quantitativi di detti prodotti che sono o sono stati utilizzati per l'arricchimento devono essere iscritti nei registri previsti dall'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che non occorre quindi prevedere la presentazione di una documentazione supplementare per poter beneficiare dell'aiuto ;

considerando che l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenendo conto della differenza tra i costi dell'arricchimento ottenuti dai mosti di uve concentrati, dai mosti di uve concentrati rettificati e dal saccarosio ; che, sulla base dei dati di cui dispone la Commissione, è necessario differenziare l'importo dell'aiuto secondo il prodotto utilizzato per l'arricchimento e fissarlo ai livelli indicati nel dispositivo ; che in Spagna il livello dei prezzi dei prodotti corrispondenti è differente da quello constatato nella Comunità a 10 ; che è pertanto opportuno fissare, in conformità dell'articolo 128 dell'atto d'adesione, l'importo dell'aiuto applicabile in Spagna ad un livello che tenga conto di tali divari ; che, per garantire un'applicazione uniforme del regime d'aiuto in questione, è opportuno armonizzare a un livello comunitario la determinazione del titolo alcolometrico potenziale dei mosti ;

considerando che i mosti di uve utilizzati nell'elaborazione dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati hanno un prezzo di costo che è funzione della loro gradazione alcolometrica naturale ; che i mosti di uve aventi un'elevata gradazione alcolometrica potenziale naturale hanno un prezzo di mercato superiore a quello degli altri mosti ; che, per tener conto di ciò nonché della necessità di non perturbare le correnti di scambi, occorre differenziare l'importo dell'aiuto fissando un importo più elevato per i mosti concentrati e i mosti di uve concentrati rettificati originari dei vigneti più meridionali della Comunità, che producono tradizionalmente mosti di uve aventi la più elevata gradazione alcolometrica naturale ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Alle condizioni fissate dal presente regolamento, è concesso un aiuto ai produttori di vini da tavola o di v.q.p.r.d. che utilizzano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità, ad eccezione del Portogallo, per aumentare la gradazione alcolometrica volumica naturale dei prodotti di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio (6).

2. In conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori soggetti, nella campagna 1985/1986, agli obblighi previsti dagli articoli 39, 40 o 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente regolamento, sempreché forniscano la prova che

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
(4) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(5) GU n. L 204 dell'28. 7. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 48.

hanno soddisfatto ai loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento fissati rispettivamente nell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2260/85 della Commissione (1), nell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2261/85 della Commissione (2) e nell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 854/86 della Commissione (3).

Articolo 2

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è fissato, per % vol potenziale e per ettolitro di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato utilizzato nella seguente misura :

— 1,52 ECU nella Comunità a dieci e 0,48 ECU in Spagna per i mosti di uve concentrati elaborati a partire da uve ottenute dalle zone viticole C III a) e C III b) ;

— 1,32 ECU nella Comunità a dieci e 0,28 ECU in Spagna per i mosti di uve concentrati diversi da quelli di cui al primo trattino ;

— 1,69 ECU nella Comunità a dieci e 0,55 ECU in Spagna per i mosti di uve concentrati rettificati elaborati a partire da uve ottenute dalle zone viticole C III a) e C III b) o prodotti al di fuori di tali zone negli impianti che hanno iniziato la produzione anteriormente al 30 giugno 1982 nella Comunità a dieci e anteriormente al 1° gennaio 1986 in Spagna, indipendentemente dalla zona di provenienza delle uve ;

— 1,49 ECU nella Comunità a dieci e 0,45 ECU in Spagna per i mosti di uve concentrati rettificati diversi da quelli di cui al terzo trattino.

2. Il titolo alcolometrico potenziale dei prodotti specificati nel paragrafo 1 viene determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza che figura nell'allegato del presente regolamento alle indicazioni numeriche fornite alla temperatura di 20 °C dal refrattometro utilizzato secondo il metodo previsto dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio (4).

Articolo 3

I produttori che intendano beneficiare dell'aiuto di cui all'articolo 1 presentano all'organismo d'intervento competente una domanda per l'insieme delle operazioni di aumento della gradazione alcolometrica di cui all'articolo 1. La domanda deve pervenire all'organismo d'intervento entro due mesi a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'ultima operazione in questione.

Alla domanda è allegata la documentazione relativa alle operazioni per le quali è richiesto l'aiuto.

Articolo 4

L'organismo d'intervento versa l'importo dell'aiuto al produttore entro e non oltre il 30 settembre 1987, salvo :

— in caso di forza maggiore ;

— nel caso che siano stati avviati accertamenti amministrativi circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia riconosciuta.

Articolo 5

1. Salvo caso di forza maggiore, se il produttore non compie l'operazione di cui all'articolo 1, in conformità degli articoli 32, 33 e 36 del regolamento (CEE) n. 337/79, l'aiuto non è versato.

2. Salvo caso di forza maggiore, se il produttore non adempie uno degli obblighi che gli incombono in virtù del presente regolamento, diverso dall'obbligo di cui al paragrafo 1, l'aiuto da versare è ridotto di un importo fissato dall'autorità competente, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza.

3. In caso di forza maggiore l'autorità competente stabilisce le misure che giudica necessarie in considerazione della circostanza addotta.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i casi di applicazione del paragrafo 2 indicando se, ed in quale misura, sia stato dato seguito alle domande che invocano un caso di forza maggiore.

Articolo 6

Entro il 30 novembre 1987 gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il numero dei produttori che hanno beneficiato dell'aiuto, i quantitativi di vino che sono stati oggetto di arricchimento e i quantitativi di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati utilizzati a tale fine ed espressi in % vol potenziale/hl.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro interessato designa un organismo d'intervento incaricato dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 8

La conversione degli importi di cui all'articolo 2 in moneta nazionale viene effettuata applicando il tasso di conversione agricolo applicabile nel settore vitivinicolo in vigore il 1° settembre 1986.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1986.

(1) GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 12.
(2) GU n. L 211 dell'8. 8. 1985, pag. 18.
(3) GU n. L 80 del 25. 3. 1986, pag. 14.
(4) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Tabella di corrispondenza tra il titolo alcolometrico potenziale e l'indicazione numerica fornita alla temperatura di 20 °C dal refrattometro, utilizzata secondo il metodo previsto dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 516/77

Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)		Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)	
	mosto concentrato	mosto concentrato rettificato		mosto concentrato	mosto concentrato rettificato
50,9	34,62	38,13	55,9	38,95	42,93
51,0	34,69	38,22	56,0	39,06	43,04
51,1	34,76	38,31	56,1	39,12	43,13
51,2	34,82	38,40	56,2	39,19	43,23
51,3	34,89	38,50	56,3	39,26	43,32
51,4	34,96	38,59	56,4	39,32	43,42
51,5	35,06	38,68	56,5	39,42	43,52
51,6	35,16	38,78	56,6	39,52	43,62
51,7	35,25	38,88	56,7	39,62	43,72
51,8	35,35	38,97	56,8	39,72	43,81
51,9	35,45	39,07	56,9	39,82	43,92
52,0	35,55	39,17	57,0	39,92	44,02
52,1	35,63	39,26	57,1	39,99	44,12
52,2	35,70	39,35	57,2	40,07	44,22
52,3	35,77	39,45	57,3	40,14	44,31
52,4	35,85	39,54	57,4	40,21	44,41
52,5	35,95	39,63	57,5	40,31	44,51
52,6	36,05	39,73	57,6	40,41	44,61
52,7	36,14	39,83	57,7	40,51	44,71
52,8	36,23	39,93	57,8	40,60	44,81
52,9	36,32	40,02	57,9	40,69	44,91
53,0	36,41	40,12	58,0	40,78	45,01
53,1	36,49	40,22	58,1	40,85	45,11
53,2	36,56	40,30	58,2	40,93	45,21
53,3	36,63	40,40	58,3	40,99	45,30
53,4	36,71	40,50	58,4	41,08	45,40
53,5	36,81	40,59	58,5	41,17	45,50
53,6	36,91	40,69	58,6	41,27	45,61
53,7	37,01	40,79	58,7	41,37	45,71
53,8	37,11	40,89	58,8	41,47	45,80
53,9	37,20	40,99	58,9	41,57	45,91
54,0	37,30	41,09	59,0	41,67	46,01
54,1	37,38	41,18	59,1	41,77	46,11
54,2	37,45	41,28	59,2	41,87	46,22
54,3	37,53	41,37	59,3	41,97	46,32
54,4	37,60	41,47	59,4	42,06	46,43
54,5	37,69	41,56	59,5	42,14	46,53
54,6	37,78	41,66	59,6	42,23	46,64
54,7	37,87	41,76	59,7	42,31	46,74
54,8	37,94	41,86	59,8	42,38	46,83
54,9	38,02	41,95	59,9	42,46	46,93
55,0	38,09	42,04	60,0	42,53	47,03
55,1	38,16	42,14	60,1	42,63	47,12
55,2	38,26	42,23	60,2	42,73	47,23
55,3	38,36	42,33	60,3	42,83	47,34
55,4	38,46	42,44	60,4	42,93	47,44
55,5	38,56	42,54	60,5	43,03	47,55
55,6	38,66	42,64	60,6	43,12	47,65
55,7	38,76	42,74	60,7	43,20	47,75
55,8	38,86	42,83	60,8	43,27	47,85

Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)	
	mosto concentrato	mosto concentrato rettificato
60,9	43,35	47,94
61,0	43,42	48,04
61,1	43,51	48,14
61,2	43,60	48,25
61,3	43,69	48,36
61,4	43,79	48,46
61,5	43,89	48,57
61,6	43,99	48,67
61,7	44,08	48,79
61,8	44,18	48,89
61,9	44,28	48,99
62,0	44,38	49,10
62,1	44,48	49,20
62,2	44,58	49,30
62,3	44,65	49,40
62,4	44,73	49,50
62,5	44,80	49,60
62,6	44,88	49,71
62,7	44,97	49,81
62,8	45,05	49,91
62,9	45,14	50,02
63,0	45,24	50,12
63,1	45,34	50,23
63,2	45,44	50,34
63,3	45,54	50,45
63,4	45,64	50,56
63,5	45,74	50,67
63,6	45,84	50,77
63,7	45,94	50,88
63,8	46,03	50,99
63,9	46,11	51,08
64,0	46,18	51,18
64,1	46,26	51,29
64,2	46,33	51,39
64,3	46,42	51,49
64,4	46,51	51,60
64,5	46,60	51,71
64,6	46,70	51,81
64,7	46,80	51,92
64,8	46,90	52,03
64,9	46,99	52,14
65,0	47,09	52,25
65,1		52,36
65,2		52,46
65,3		52,57
65,4		52,68
65,5		52,79
65,6		52,90
65,7		53,01
65,8		53,12
65,9		53,22
66,0		53,34
66,1		53,44
66,2		53,54
66,3		53,64
66,4		53,75
66,5		53,86
66,6		53,96
66,7		54,08
66,8		54,18
66,9		54,29
67,0		54,40
67,1		54,51
67,2		54,62
67,3		54,73
67,4		54,83
67,5		54,95
67,6		55,06
67,7		55,17
67,8		55,28
67,9		55,40
68,0		55,50
68,1		55,61
68,2		55,72
68,3		55,83
68,4		55,94
68,5		56,06
68,6		56,16
68,7		56,28
68,8		56,38
68,9		56,50
69,0		56,61
69,1		56,72
69,2		56,83
69,3		56,94
69,4		57,06
69,5		57,17
69,6		57,28
69,7		57,39
69,8		57,51
69,9		57,62
70,0		57,72
70,1		57,84
70,2		57,95
70,3		58,07
70,4		58,18
70,5		58,29
70,6		58,41
70,7		58,52
70,8		58,63
70,9		58,74
71,0		58,86
71,1		58,97
71,2		59,09
71,3		59,20
71,4		59,31
71,5		59,42
71,6		59,53
71,7		59,65
71,8		59,76
71,9		59,88
72,0		59,99
72,1		60,11
72,2		60,22
72,3		60,33
72,4		60,45

Indicazione refrattometro % (p/p)	Titolo alcolometrico potenziale (% vol)	
	mosto concentrato	mosto concentrato rettificato
72,5		60,56
72,6		60,68
72,7		60,79
72,8		60,91
72,9		61,02
73,0		61,14
73,1		61,25
73,2		61,37
73,3		61,48
73,4		61,60
73,5		61,72
73,6		61,83
73,7		61,94
73,8		62,06
73,9		62,18
74,0		62,28
74,1		62,41
74,2		62,52
74,3		62,64
74,4		62,76
74,5		62,87
74,6		62,99
74,7		63,10
74,8		63,23
74,9		63,33
75,0		63,46
75,1		63,58
75,2		63,69
75,3		63,81
75,4		63,93
75,5		64,05
75,6		64,16
75,7		64,28
75,8		64,41
75,9		64,54
76,0		64,66
76,1		64,78
76,2		64,89
76,3		65,02
76,4		65,13
76,5		65,25
76,6		65,37
76,7		65,49
76,8		65,61
76,9		65,74
77,0		65,87
77,1		65,99
77,2		66,09
77,3		66,21
77,4		66,31
77,5		66,45
77,6		66,58
77,7		66,71
77,8		66,82
77,9		66,94
78,0		67,06
78,1		67,19
78,2		67,29
78,3		67,41
78,4		67,52
78,5		67,65
78,6		67,77
78,7		67,89
78,8		68,02
78,9		68,14
79,0		68,26
79,1		68,38
79,2		68,51
79,3		68,62
79,4		68,75
79,5		68,87
79,6		69,00
79,7		69,12
79,8		69,24
79,9		69,35